

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCHIAVONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1969

Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345,
relativa alla Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 10, commi secondo e terzo, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, stabilisce che le promozioni a primo referendario e a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite rispettivamente, ai referendari e ai primi referendari che abbiano maturato, nella propria qualifica, l'anzianità di sei anni.

Tale disposizione è rimasta però, in pratica, inattuata, a causa, da un lato, dell'attuale assetto dei ruoli organici, i quali prevedono un numero di posti di consigliere e vice procuratore generale (99) molto inferiore rispetto a quello dei referendari e primi referendari (511) e, dall'altro, della facoltà del Governo di nominare consiglieri di estrazione esterna alla Magistratura della Corte per un'aliquota pari al 50 per cento delle vacanze.

Ogni possibilità di progressione è, perciò, tanto per i primi referendari, quanto per i referendari, se non del tutto bloccata, ridotta, al segno che molti primi referendari, permanendo l'attuale stato di cose, raggiungeranno i settant'anni e saranno quindi col-

locati a riposo, senza aver potuto conseguire la promozione a consigliere.

Una così paralizzante lentezza di carriera — propria soltanto dei magistrati della Corte, sebbene essi siano reclutati con concorso di *secondo grado* anche tra i magistrati dell'ordine giudiziario — è in netto contrasto non solo con quella speditezza di progressione che, almeno fino alla funzione di consigliere di cassazione (pari a quella di consigliere della Corte dei conti), recenti disposizioni garantiscono ai Magistrati dell'ordine giudiziario, che alla carriera accedono per concorso di *primo grado*, ma anche con quella, più che speditezza, certezza di carriera assicurata ai referendari e ai primi referendari del Consiglio di Stato, i quali, pur essendo reclutati con concorso di *secondo grado* come i colleghi della Corte dei conti, a differenza di questi pervengono alla qualifica di consigliere dopo quattro anni dalla nomina.

Questa è la situazione che, è ovvio, non può non riflettersi, come si riflette, negativamente sul reclutamento, essendo i natu-

rali candidati dissuasi dall'affrontare le serie prove selettive del concorso, dalla valutazione delle reali prospettive di progressione che, specie per i magistrati dell'ordine giudiziario, sono divenute addirittura inferiori a quelle della carriera che dovrebbero lasciare. Donde la conseguenza, da cui tale situazione riceve puntuale riprova, che — ad onta dei numerosi concorsi espletati a brevissima distanza l'uno dall'altro e in nessuno dei quali, ormai da anni, i posti (20), per cui ciascuno viene bandito, risultano assegnati — permangono tuttavia, con grave danno per la funzionalità dell'Istituto, ben 149 vacanze su 260 posti nella qualifica di referendario.

Oltre a tali considerazioni, altre vanno formulate per l'attuale previsione organica dei consiglieri: il loro esiguo numero, infatti, è insufficiente rispetto alle esigenze indotte dalle funzioni dell'Istituto e ciò determina l'inammissibile prassi secondo cui i collegi giudicanti, che per legge dovrebbero normalmente essere composti dai consiglieri, sono stabilmente integrati da primi referendari e referendari. Pertanto, ciò che dovrebbe costituire un'eccezione, intesa quale sostituzione di un membro ordinario (consigliere) solo se impedito od assente, con un supplente (primo referendario), è divenuta regola costante, con evidente menomazione di quelle esigenze di prestigio e di funzionalità che solo magistrati, posti istituzionalmente sullo stesso piano, possono assicurare.

Gli strumenti che si propone di adottare per far fronte alle esposte esigenze (promozioni a ruolo aperto ed in soprannumero) sono quelli stessi già utilizzati per i magistrati dell'ordine giudiziario (legge 4 gennaio 1963, n. 1 e 25 luglio 1966, n. 570) non senza sottolineare che tali disposizioni hanno trovato la loro giustificazione unicamente in pur apprezzabili esigenze di carriera, al punto da prevedere la prosecuzione nelle funzioni esercitate precedentemente alla promozione (articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 570 ed articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687), mentre l'auspicato provvedimento trova invece riscontro in un'inversa situazione obiettiva, giac-

chè, come detto, i primi referendari ed i referendari sono già stabilmente investiti delle funzioni tipiche dei consiglieri.

A riprova della fondatezza delle esigenze prospettate giova ricordare come un disegno di legge sostanzialmente analogo a quello odierno (n. 2459 Atti Camera e n. 1961 Atti Senato) venne approvato, nel corso della precedente legislatura, in sede deliberante dalla 1^a Commissione della Camera dei deputati (1 dicembre 1966) e referente dalla 1^a Commissione del Senato (17 maggio 1967); l'iter legislativo non fu concluso perchè il Governo, pur riconoscendo la validità delle soluzioni adottate, si fece portatore di un nuovo disegno di legge comprendente ulteriori provvedimenti, che fu approvato dalla competente Commissione del Senato, in data 15 febbraio 1968, ma non da quella della Camera, la quale, nella seduta del 6 marzo 1968, ribadì la propria volontà favorevole esclusivamente al testo originario.

Premessi questi brevi cenni, si illustrano, altrettanto brevemente, gli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 prevede, in analogia appunto con la norma racchiusa nell'articolo 5 della legge n. 1 del 1963, la promozione in soprannumero dei primi referendari, i quali, avendo compiuto da oltre un biennio il periodo di servizio di cui all'articolo 10, comma terzo, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, siano stati dichiarati promovibili dalla competente sezione del Consiglio di presidenza della Corte.

Nell'articolo 2 è previsto che nella qualifica iniziale sia lasciato vacante nel ruolo un numero di posti pari a quello dei magistrati promossi ai sensi del precedente articolo 1, con la prescrizione, tuttavia, che i posti da rendere indisponibili non superino la metà di quelli di volta in volta vacanti, onde evitare che a causa delle effettuate promozioni in soprannumero si determinino difficoltà di reclutamento di nuovo personale. Tale accantonamento di posti, già altre volte usato in provvedimenti simili, ad eccezione della citata legge riguardante la magistratura ordinaria, è inteso a compensare il lieve incremento di spesa che

potrebbe derivare dall'attuazione del presente disegno di legge.

L'articolo 3 applica, in analogia con l'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570, lo strumento della promozione a ruolo aperto per i referendari, che abbiano l'anzianità prevista dall'articolo 10, secondo comma, della legge n. 1345, del 1961.

Per evidenti ragioni perequative ed a soli fini giuridici, è stata disposta la valutazione, per la promozione a consigliere o vice procuratore generale, dell'anzianità eventualmente maturata nella qualifica di referendario in eccedenza a quella prevista dall'articolo 10, comma secondo, della predetta legge.

L'articolo 4 prevede l'unificazione delle tabelle B e C allegate alla legge 1345 del 1961 in considerazione del fatto che le esigenze che determinarono la creazione di un ruolo provvisorio, hanno assunto un carattere stabile, anche in conseguenza dell'oltrremodo accresciuto numero di processi nel settore pensionistico che tocca interessi particolarmente sentiti in vastissimi strati di popolazione. Viene inoltre contemplato un aumento organico di dieci posti di Presidente di sezione volto a sopperire ad urgenti esigenze funzionali in quanto nelle 10

sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, uno o più turni settimanali sono stabilmente presieduti dal Consigliere più anziano per carenza di Presidenti aggiunti.

Va, a questo proposito, precisato come da tale limitatissimo aumento di organico nessun onere economico possa derivare, essendo noto che lo stipendio di consigliere al 5° scatto è superiore a quello iniziale di Presidente di sezione e non potendosi ipotizzare, se non eccezionalmente, che a tale qualifica si pervenga prima di dieci anni trascorsi nel grado precedente.

Ad integrazione della vigente normativa è sembrato, inoltre, opportuno, prevedere la abolizione della segretezza del rapporto informativo riservato, previsto dall'articolo 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, trattandosi di necessario adeguamento dello stato giuridico dei magistrati della Corte ai principi cui si ispira il nostro ordinamento, già attuato, sotto questo aspetto, per i magistrati dell'ordine giudiziario.

L'articolo 6 prevede che il Consiglio di presidenza si aduni semestralmente ai fini del conferimento delle promozioni e, in sede di prima attuazione della proposta normativa, entro due mesi dalla sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I primi referendari della Corte dei conti che siano dichiarati promovibili negli scrutini di promozione a consigliere o vice procuratore generale, effettuati nei modi e nelle forme di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, ma che non possano conseguire la promozione per mancanza di posti nelle dette qualifiche, sono promossi nell'ordine di merito determinato dalla 1^a sezione del Consiglio di presidenza, consigliere o vice procuratore generale in soprannumero, qualora abbiano superato di un biennio il periodo di anzianità di servizio prescritto per la promozione stessa dall'articolo 10, comma terzo, della succitata legge.

Art. 2.

Per ogni promozione conferita in soprannumero a norma dell'articolo precedente è lasciato vacante un posto nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti.

Tuttavia il numero dei posti da rendere indisponibile nella qualifica iniziale non potrà superare la metà di quelli che, all'atto delle effettuate promozioni soprannumerarie, risulteranno di volta in volta vacanti.

I posti in soprannumero sono assorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro promozione a qualifica superiore.

Art. 3.

I referendari della Corte dei conti, compiuto il periodo di effettivo servizio richiesto dall'articolo 10, comma secondo, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, previo giudizio di promovibilità espresso dalla 2^a sezione del Consiglio di presidenza, a norma

dell'articolo 13, comma primo, della legge stessa, conseguono la promozione a primo referendario dalla data di compimento dell'anzianità suddetta.

Tali promozioni, non potranno, comunque, retroagire a data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge.

I promossi sono collocati nel ruolo dei primi referendari dopo i magistrati pervenuti a tale qualifica prima della data suddetta.

Ai fini delle promozioni, anche in soprannumero, a consigliere ed a vice procuratore generale, previste dall'articolo 1, è considerata utile l'eventuale anzianità maturata nella magistratura della Corte dei conti, in eccedenza a quella prevista dall'articolo 10, comma secondo, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Art. 4.

Sono unificate le tabelle *B* e *C* allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, in unica tabella che stabilisce il ruolo organico dei magistrati della Corte dei conti.

In relazione alle esigenze connesse al funzionamento delle sezioni giurisdizionali ordinarie e speciali, i posti di Presidente di sezione della Corte dei conti sono aumentati di 10 unità.

Art. 5.

Il rapporto informativo di cui all'articolo 29 del regolamento approvato con regio-decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, deve essere comunicato integralmente all'interessato.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 6.

Ai fini del conferimento delle promozioni derivanti dall'applicazione della presente legge, le sezioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti si riuniscono almeno

una volta in ogni semestre dell'anno per gli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prima attuazione della presente legge, le suddette sezioni del Consiglio di presidenza si riuniranno entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale di magistratura della Corte di conti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.